

Sanitaservice ASL FG S.r.l.



CAPITOLATO TECNICO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 8 VEICOLI COMMERCIALI COMBI (PER TRASPORTO MISTO DI PERSONE E MERCI) PER IL SERVIZI DI MANUTENZIONE E LOGISTICA DELLA SANITASERVICE ASL FG S.R.L.

Sommario

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO	3
ART. 2 - BENI E SERVIZI RICHIESTI.....	3
ART. 3 - IMPORTO STIMATO DELL'APPALTO	3
ART. 4 – MODALITA' DI ESECUZIONE E CONSEGNA DELLA FORNITURA	4
ART. 5 - VERIFICA DI CONFORMITA'	4
ART. 6 - GARANZIA.....	4
ART. 7 - PENALI PER RITARDO E PER DIFETTO DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE	5
ART. 8 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO	5
ART. 9 - ONERI ED OBBLIGHI DEL FORNITORE.....	6
ART. 10 - SUBAPPALTO	6
ART. 11 - CESSIONE DEL CONTRATTO.....	6
ART. 12 - RECESSO E CESSIONE DEL CONTRATTO	6
ART. 13 – ONERI CONTRATTUALI	7
ART. 14 - DEFINIZIONE CONTROVERSIE.....	7
ART. 15 - DISPOSIZIONI FINALI	7

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente Capitolato Tecnico disciplina gli aspetti tecnici e organizzativi relativi alla fornitura di n. 8 veicoli commerciali combi, per il trasporto di persone e merci, per i servizi delle manutenzioni e logistica della Sanitaservice ASL FG S.r.l.

Il concorrente presentando offerta, si impegna a fornire i mezzi rispondenti alle caratteristiche tecniche minime, così come definite e indicate nel presente Capitolato Tecnico.

ART. 2 - BENI E SERVIZI RICHIESTI

L'appalto ha per oggetto la fornitura di n. 8 veicoli commerciali combi (per trasporto misto di persone e merci), **in pronta consegna** aventi le seguenti caratteristiche:

MOTORE: 1.6 Multijet

COLORE: preferibilmente bianco

POTENZA MAX CV: 105

EMISSIONI CO2: 143 G/KM

CONSUMO COMBINATO (L/100KM): 5.4

POSTI: fino a 5;

LUNGHEZZA MEZZO: 4406 mm;

ALTEZZA MEZZO: 1845

LARGHEZZA MEZZO: 1832 mm;

LUNGHEZZA VANO CARICO: min. 950 mm;

LARGHEZZA VANO DI CARICO: min. 1250 mm;

Si precisa che sulle misure e dati tecnici caratteristici è ammessa una tolleranza del 5% in aumento o in diminuzione.

Nell'oggetto dell'appalto sono altresì comprese le pratiche occorrenti per la circolazione su strada nonché quelle per l'immatricolazione e targatura dei veicoli oggetto dell'appalto, il relativo trasporto e consegna.

L'Appalto non prevede la manutenzione dei mezzi ma è obbligatorio garantire il regolare e normale funzionamento delle forniture per tutto il periodo di garanzia, decorrente dalla data del verbale di verifica forniture favorevolmente avvenuto, indicando comunque una officina abilitata poiché in possesso di effettiva specializzazione ed indicazione delle case costruttrici dei mezzi ad operare sulle macchine oggetto di offerta.

ART. 3 - IMPORTO STIMATO DELL'APPALTO

L'importo stimato dell'appalto ammonta a complessivi € 120.000,00 comprensivi delle spese occorrenti per la circolazione su strada, escluso iva come per legge.

ART. 4 – MODALITA' DI ESECUZIONE E CONSEGNA DELLA FORNITURA

Nell'esecuzione della fornitura è fatto espresso obbligo all'aggiudicatario di rispettare scrupolosamente, oltre alle prescrizioni del presente capitolato, tutte le disposizioni, per quanto applicabili, contenute in leggi, regolamenti, circolari e normative tecniche vigenti che comunque trattino della materia, anche se non esplicitamente menzionati nel testo del presente capitolato.

I veicoli dovranno essere consegnati, a cura del fornitore e previo preavviso al RUP e in orari concordati, presso la sede della Sanitaservice ASL FG, sito in Via Michele Protano, 7 – 71122 Foggia, entro e non oltre 10 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di stipula del contratto, omologati, immatricolati e corredati di tutta la necessaria documentazione relativa.

Alla fornitura del veicolo, che dovrà essere completo, immatricolato e targato, dovrà essere prodotta la seguente documentazione tecnica redatta in lingua italiana:

- Manuale uso e manutenzione;
- Certificato di garanzia.

L'impresa aggiudicataria dovrà comunicare tempestivamente per iscritto alla Stazione appaltante tutti i dati (n. telaio ecc..) dei veicoli per consentire alla medesima di preparare in tempo utile la documentazione del caso.

ART. 5 - VERIFICA DI CONFORMITA'

Alla consegna dei veicoli un incaricato della Stazione appaltante procederà a verificare la rispondenza dei mezzi consegnati alle prescrizioni di contratto e la presenza di tutti i requisiti richiesti dal presente capitolato e suo allegato tecnico e/o indicati nell'offerta presentata dal fornitore.

Il collaudo verrà effettuato presso la sede della Sanitaservice ASL FG, ove è avvenuta la consegna, alla data della consegna stessa. L'incaricato della Stazione appaltante, sulla base dei risultati delle prove ed accertamenti effettuati, potranno accettare o contestare i veicoli consegnati. Saranno contestati i veicoli che risultino difettosi o in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche richieste e per esse saranno applicate le penali previste nel presente capitolato.

L'impresa ha l'obbligo di ritirare, ripristinare e riconsegnare, a sua cura e spese, il/i veicolo/i non accettato/i al collaudo.

Il collaudo della fornitura non esonera il Fornitore da eventuali responsabilità per difetti, imperfezioni e difformità che non fossero emersi all'atto delle operazioni di collaudo, ma che venissero accertati entro il termine di garanzia offerto, che non potrà essere inferiore a mesi 24 come indicato all'art.6.

ART. 6 - GARANZIA

La ditta aggiudicataria deve garantire la fornitura esente da tutti gli inconvenienti, vizi e/o difetti per un periodo minimo di 24 mesi dalla data di immatricolazione, durante tale periodo la garanzia dovrà coprire ogni parte e/o componente dei mezzi offerti ed il fornitore è pertanto obbligato ad eliminare, a proprie spese, tutti i vizi, difetti, imperfezioni o difformità rispetto alle caratteristiche previste dal presente capitolato.

Nel caso emergano vizi occulti, la Stazione appaltante ha diritto al ripristino dell'efficienza dei beni consegnati mediante sostituzione o riparazione gratuita delle parti viziate, difettose, inutilizzabili e/o inefficienti, a spese della ditta Fornitrice.

Per le manutenzioni ordinarie previste durante il periodo di garanzia la ditta dovrà indicare nell'ambito della provincia, i punti di assistenza autorizzati a cui rivolgersi.

ART. 7 - PENALI PER RITARDO E PER DIFETTO DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE

Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine stabilito per la consegna di ciascun mezzo, di cui all'art.4, verrà applicata una penale dello 0,20% dell'importo contrattuale fino al giorno della consegna conforme.

Nel caso che in sede di verifica vengano riscontrate difformità delle caratteristiche tecniche e di prestazioni, rispetto a quelle contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e nell'allegata specifica tecnica e dichiarate dall'Appaltatore in sede di offerta, verrà data facoltà, una volta ed una soltanto, all'Appaltatore, di modificare a proprie spese tutti gli automezzi forniti per renderli conformi e sottoporli ad un nuovo collaudo, In ogni caso verrà comunque applicata una penale per ogni giorno solare di ritardo dello 0,20% del valore complessivo degli automezzi restituiti, per un massimo di 7 giorni solari e consecutivi. Ove la riconsegna avvenga oltre il 7° giorno dall'esito del collaudo negativo, è facoltà della Stazione Appaltante risolvere il contratto per fatto e colpa dell'Appaltatore che sarà tenuto a versare una penale complessiva del 10% del valore globale della fornitura. In ogni caso, saranno fatti salvi i maggiori danni e si farà ricorso alla procedura di cui all'art. 9 del capitolato, con interpello di tutti i fornitori seguenti in graduatoria ed affidamento in favore di quello che sia in grado di effettuare la consegna immediatamente in pronta consegna.

La somma delle penali non potrà comunque superare il 10% del corrispettivo pattuito. Qualora l'importo complessivo delle penali superasse il 10% del corrispettivo, la stazione appaltante avrà la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali sopra citate verranno contestati per iscritto via fax o e-mail alla ditta fornitrice che dovrà comunicare le proprie deduzioni, per iscritto, entro il termine massimo di 5 giorni dal ricevimento della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili da parte della Stazione appaltante, ovvero le stesse non siano giunte nel termine indicato, saranno applicate le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

ART. 8 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

L'Appaltatore si impegna ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art.3 della L.136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto. In particolare l'Appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltatore gli estremi identificativi del conto corrente dedicato da utilizzare, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Il fornitore si impegna altresì ad indicare sulle fatture ed in ogni comunicazione rivolta alla Stazione Appaltante il numero CIG dell'Appalto.

Qualora il fornitore non assolva anche solo uno degli obblighi previsti dall'art.3 della L.136/2020 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si intenderà risolto di diritto.

Il pagamento delle fatture elettroniche avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previa verifica della regolarità contributiva e fiscale del Fornitore e acquisizione del visto del Responsabile del Servizio che attesti la regolarità della fornitura.

ART. 9 - ONERI ED OBBLIGHI DEL FORNITORE

La ditta fornitrice si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base a disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazione sociale, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Si obbliga ad attuare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nei lavori relativi alla fornitura in oggetto, condizioni normative non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipulazione del presente contratto alle categorie e nella località in cui si svolgono.

I menzionati obblighi relativi ai contratti collettivi di lavoro vincolano il fornitore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

ART. 10 - SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti della fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

La violazione del divieto comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità per la Stazione Appaltante di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

ART. 11 - CESSIONE DEL CONTRATTO

Il fornitore è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni oggetto del presente contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità; ogni atto contrario è nullo di diritto. La violazione di detto divieto costituisce grave inadempimento ai sensi dell'art.1456 cc e legittima la Stazione Appaltante alla risoluzione del contratto, salvo il risarcimento del danno.

ART. 12 - RECESSO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Il Fornitore è tenuto all'accettazione, in qualsiasi momento, del recesso unilaterale dal contratto o della cessione di tutto o parte dello stesso, ai sensi di legge,

Sanitaservice ASL FG S.r.l. può inoltre recedere dal contratto d'appalto per motivi di pubblico interesse o per diversa gestione dei servizi pubblici locali determinata da obblighi di legge in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal codice civile.

In caso di recesso di Sanitaservice ASL FG S.r.l., l'impresa appaltatrice ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché correttamente eseguiti, secondo le condizioni previste nel contratto, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 codice civile.

La Ditta appaltatrice può richiedere il recesso del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile alla stessa secondo le disposizioni del codice.

ART. 13 – ONERI CONTRATTUALI

Sono a carico del Fornitore tutte le spese per la stipulazione del contratto e qualsiasi imposta o tassa, presente o futura, esclusa l'I.V.A., secondo le leggi vigenti derivanti dalla stipulazione dei contratti.

ART. 14 - DEFINIZIONE CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Sanitaservice ASL FG S.r.l. e il Fornitore in merito all'interpretazione e/o esecuzione del contratto di cui al presente capitolato, non risolvibili in via amichevole, competente è il Foro di Foggia.

ART. 15 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente capitolato ed a completamento delle disposizioni in esso contenute, si applicano le norme vigenti nelle materie oggetto del presente capitolato.

I dati personali raccolti saranno trattati, con e senza l'ausilio di strumenti elettronici, per l'espletamento delle attività istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla L. 241/90 sul diritto di accesso alla documentazione amministrativa) in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto della normativa vigente. I dati giudiziari raccolti saranno trattati in conformità al D.Lgs. 101/18.

S'intende che la Ditta appaltatrice sia a conoscenza delle disposizioni previste dal presente capitolato e non sarà quindi ammessa alcuna ignoranza in merito.

L'Area Acquisti e gare

Rag. Lucia Lucci

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Giuseppe Liscio